



SENT. n. 59/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21768 del registro di Segreteria, proposto da A. A., nato a *Omissis* il *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Visciotto, che ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (francesco.visciotto@ordineavvgenova.it) dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni e presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Genova.

FATTO

Con ricorso depositato l'11 dicembre 2025, il sig. A. espone di aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 20 giugno 1981, data dell'arruolamento, fino al 28 febbraio 2022, data in cui è cessato dal servizio, per limiti di età, con la qualifica di vicequestore, e di essere stato, quindi, posto in quiescenza dal 1°

	marzo 2022.	
	Egli lamenta che dall'esame del prospetto di liquidazione della pensione, av-	
	venuta con il sistema misto, è emerso che dal novero dei benefici computati	
	dall'I.N.P.S. nel calcolo dell'assegno sarebbero stati omessi i quattro scatti pre-	
	visti dall'art. 27, terzo e quinto comma, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,	
	n. 334.	
	Il medesimo riferisce di avere inviato all'I.N.P.S., al fine di rivendicare il be-	
	neficio in parola in via amministrativa, domanda - diffida, ex art. 153, primo	
	comma, lett. b), decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con istanza via PEC	
	del 1° agosto 2025, alla quale l'Istituto ha fornito riscontro sostanzialmente	
	interlocutorio, rinviando la riliquidazione del trattamento pensionistico al mo-	
	mento in cui la posizione pensionistica fosse stata aggiornata da parte dell'Am-	
	ministrazione di appartenenza con l'inserimento dei benefici spettanti.	
	A fondamento della pretesa, il pensionato evidenzia innanzitutto che l'art. 13	
	del d. lgs. n. 334 del 2000 aveva introdotto nuovi più bassi limiti di età per il	
	collocamento a riposo d'ufficio dei commissari e dei dirigenti della Polizia di	
	Stato, differenziati per le varie qualifiche, disposizione che dovrebbe essere	
	letta in giustapposizione con quella dettata dall'art. 27 del medesimo decreto	
	legislativo e, in particolare, con i commi dal primo al quinto. Da tale compen-	
	dio normativo discenderebbe che i benefici previsti dal terzo comma del citato	
	art. 27 spettino, oltre che ai funzionari collocati a riposo con il sistema retribu-	
	tivo <i>pro-quota</i> , anche a quelli destinatari del sistema misto, poiché la lettera	
	della norma non lascerebbe alcun margine interpretativo in capo all'Ammini-	
	strazione. L'unica condizione imposta all'interessato, ai sensi del successivo	
	quinto comma dello stesso art. 27, ai fini della spettanza del beneficio, sarebbe	
	2	

	quella di essere in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presi-	
	dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, com'è il caso del ricorrente.	
	Questi si duole, dunque, che l'Istituto gli abbia applicato il solo beneficio sta-	
	bilito dal quarto comma dell'art. 27, ovvero il coefficiente di trasformazione	
	previsto per il 65° anno di età, sul presupposto che il beneficio dei quattro	
	scatti, previsto dal terzo comma, sia rivolto ai soli pensionati con il sistema	
	retributivo.	
	Sarebbe, invece, indubbio che egli possenga i requisiti indicati nel quinto	
	comma e, in particolare i seguenti:	
	i) è stato collocato a riposo con la qualifica di vicequestore della Polizia di	
	Stato;	
	ii) era già in servizio alla data del 25 giugno 1982, data di entrata in vigore del	
	d.P.R. n. 336 del 1982;	
	iii) non ricade nella fattispecie di cui al primo comma, essendo stato collocato	
	a riposo con i limiti di età introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n. 334 del 2000.	
	La difesa prospetta che la prassi di applicare il beneficio di cui si controverte	
	ai soli funzionari pensionati con il sistema retributivo, sorta a seguito della	
	emanazione della circolare del Ministero dell'interno del 20 aprile 2015, n.	
	333/H/G552 esplicativa della circolare I.N.P.S. del 20 aprile 2014, n. 743, sia	
	da ritenere illegittima.	
	Richiamati, a sostegno della domanda, precedenti favorevoli di questa Sezione	
	giurisdizionale, la difesa conclude per l'accertamento e la declaratoria del di-	
	ritto del ricorrente a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato di-	
	sposto del terzo e quinto comma dell'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000, e, per	
	l'effetto, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del medesimo al rical-	
	3	

	colo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per	
	cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento,	
	come previsto dalla disposizione citata, nonché per la condanna dell'I.N.P.S. a	
	pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione	
	non adeguati, oltre a interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese,	
	diritti e onorari di causa.	
	L'Istituto si è costituito con memoria depositata il 6 maggio 2026, con cui la	
	difesa evidenzia che: con determina modello <i>Omissis</i> del <i>Omissis</i> , la Sede di	
	Massa Carrara, Gestione Pensioni Pubbliche, ha liquidato in via provvisoria il	
	trattamento pensionistico diretto ordinario di anzianità in favore del ricorrente,	
	applicando il sistema misto, per l'importo annuale lordo, soggetto alle ritenute	
	di legge, pari a euro <i>Omissis</i> ; con ulteriore determina modello <i>Omissis</i> del	
	<i>Omissis</i> , la Sede di Imperia ha ricalcolato la pensione del ricorrente sulla scorta	
	dei successivi dati retributivi pervenuti dalla Questura di Massa Carrara (ul-	
	timo ente datore di lavoro del ricorrente), pervenendo all'importo annuale	
	lordo, soggetto alle ritenute di legge, pari a euro <i>Omissis</i> ; a seguito dell'ulte-	
	riore implementazione dei dati retributivi da parte dell'Amministrazione da-	
	trice di lavoro (cd. "ultimo miglio"), pervenuta all'Istituto tramite la procedura	
	di gestione e certificazione della posizione assicurativa "Nuova Passweb" in	
	data 4 dicembre 2024, il trattamento pensionistico percepito dal ricorrente è	
	attualmente quello definito con la determina modello <i>Omissis</i> del 6 marzo	
	2025, con cui al ricorrente è stata attribuita la pensione diretta ordinaria di	
	anzianità n. <i>Omissis</i> , liquidata con il sistema misto e decorrenza dal 1° marzo	
	2022, per l'importo annuale lordo, soggetto alle ritenute di legge, pari a euro	
	<i>Omissis</i> . L'I.N.P.S. sottolinea di avere liquidato la pensione di cui trattasi sulla	
	4	

	base dei dati retributivi trasmessi, segnalati e certificati dall'Amministrazione	
	ex datrice di lavoro del ricorrente e che, successivamente alla data di trasmissi-	
	sione dei dati retributivi finali c.d. "ultimo miglio", non sono stati trasmessi	
	ulteriori dati retributivi di cui tenere conto nel calcolo del trattamento pensio-	
	nistico spettante.	
	Ciò premesso, secondo l'ente previdenziale, l'odierna domanda giudiziale in-	
	vestirebbe non tanto la correttezza della liquidazione della pensione quanto,	
	piuttosto, la completezza, o meno, dei dati retributivi trasmessi dall'Ammini-	
	strazione datrice di lavoro.	
	La difesa eccepisce l'inammissibilità della domanda giudiziale per omessa pre-	
	sentazione della domanda amministrativa di riliquidazione del trattamento	
	pensionistico in godimento, argomentando che, ai sensi della legge 30 luglio	
	2010 n. 122 e delle conseguenti circolari dell'Istituto n. 169 del 2010 e n. 110	
	del 2011, la domanda amministrativa deve essere presentata dall'interessato	
	esclusivamente con modalità telematica. In sostanza, a seguito della determi-	
	nazione presidenziale n. 277 del 2011, assunta in ottemperanza alla legge ci-	
	tata, sarebbe stata stabilita l'esclusività del canale telematico per tutte le	
	istanze, domande, atti, denunce da presentarsi all'Istituto. Segnatamente, la di-	
	fesa rimarca che: con riferimento alle domande concernenti il trattamento pen-	
	sionistico dei pubblici dipendenti, l'Istituto ha stabilito, con propri atti che ri-	
	chiamano le leggi sopra indicate, che ogni istanza/riciesta/domanda concer-	
	nente i trattamenti pensionistici facenti capo alla Gestione Pubblica debba es-	
	sere presentata esclusivamente mediante l'utilizzo del canale telematico; a se-	
	guito dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 che ha disposto la sop-	
	pressione dell'I.N.P.D.A.P e l'attribuzione delle relative funzioni all'I.N.P.S.,	
	5	

	il Presidente dell'Istituto, con determinazione n. 95 del 30 maggio 2012, ha	
	esteso all'Ente incorporato il programma di telematizzazione dei servizi; con	
	circolari nn. 12, 54 e 138 del 2016 è stato completato il processo di telematiz-	
	zazione dei servizi concernenti i trattamenti pensionistici e i prodotti previden-	
	ziali della Gestione pubblica ex I.N.P.D.A.P.	
	Insomma, dal 2016 gli assicurati e i pensionati di tale Gestione sarebbero tenuti	
	a presentare le domande amministrative concernenti, tra gli altri, il trattamento	
	pensionistico mediante il canale telematico. Nella specie, ne deriverebbe che	
	l'istanza inviata via pec dalla difesa del ricorrente non sarebbe assimilabile alla	
	domanda amministrativa di ricostituzione/riliquidazione. Sarebbe la legge	
	stessa ad aver stabilito l'obbligo dell'utilizzo del canale telematico per la pre-	
	sentazione di istanze e domande alla P.A., dando termine alle Amministrazioni	
	per adeguarsi al sistema, cosa che l'I.N.P.S. ha fatto con apposite circolari,	
	nonché attraverso apposita informativa al pubblico ed agli operatori, che ormai	
	sarebbero a conoscenza di tale obbligo da anni.	
	Nel caso di specie, la pretesa del ricorrente presupporrebbe necessariamente la	
	presentazione di una istanza amministrativa di riliquidazione/ricostituzione	
	idonea a essere presa in carico dai sistemi dell'Istituto e a generare un proce-	
	dimento tracciabile e definibile. A fronte della telematizzazione dei servizi e	
	dei rimedi amministrativi, l'inoltro di una richiesta in forma libera (PEC o car-	
	taceo) non sarebbe equipollente all'istanza telematica, perché non assicure-	
	rebbe la formazione dei presupposti per la maturazione del silenzio (o per	
	l'eventuale successiva impugnazione del provvedimento). In particolare, per	
	le domande di rideterminazione del trattamento, l'Istituto ha reso disponibile	
	il servizio telematico "Ricostituzione della pensione", espressamente struttu-	
	6	

	rato come canale di presentazione della domanda. Ne discenderebbe che,	
	quando l'ordinamento organizzativo dell'Istituto tipizza il procedimento attra-	
	verso strumenti telematici dedicati, l'utilizzo di canali alternativi	
	(PEC/cartaceo) non potrebbe essere considerato equivalente ai fini dell'assol-	
	vimento della pregiudiziale amministrativa. Nel caso in esame, mancherebbe	
	a monte l'attivazione rituale del procedimento attraverso l'istanza telematica:	
	l'odierna domanda giudiziale finirebbe così per sollecitare una pronuncia "an-	
	ticipatoria" rispetto a un iter amministrativo non avviato, in violazione della	
	pregiudiziale amministrativa propria del giudizio pensionistico contabile. Il ri-	
	corso dovrebbe, quindi, essere dichiarato inammissibile (o improcedibile), con	
	ogni conseguenza di legge.	
	In via subordinata, la difesa assume che la tesi avversaria secondo la quale nel	
	caso di specie sarebbe applicabile il quinto comma dell'art. 27 del d.lgs. 334	
	del 2000, con applicazione cumulativa dei due diversi benefici di cui al terzo	
	comma (quattro scatti stipendiali) e di cui al quarto comma (coefficiente di	
	trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età) non terrebbe conto	
	di quanto stabilito dall'art. 24 del decreto-legge n. 214 del 2011, convertito in	
	L. n. 214 del 2011, recante sostanziali modifiche in tema di calcolo del tratta-	
	mento pensionistico, stabilendo per le anzianità maturate a decorrere dal 1°	
	dicembre 2012 il calcolo del trattamento pensionistico con applicazione del	
	sistema contributivo e quindi del montante contributivo, indipendentemente	
	dal fatto che l'assicurato abbia o meno maturato, al 31 dicembre 1995, una	
	anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Secondo la difesa, l'introdu-	
	zione del sistema contributivo <i>pro-rata</i> a decorrere dal 1° dicembre 2012 com-	
	porterebbe che, per le categorie individuate dall'art. 27 del d.lgs. n. 334 del	
	7	

	2000, ossia direttivi e dirigenti in servizio al 25 giugno 1982 (data entrata in	
	vigore del d.P.R. n. 336 del 1982), debba applicarsi il disposto di cui al quarto	
	comma dell'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000 e non quello del quinto comma.	
	La lettura sistematica della norma citata indurrebbe cioè a distinguere tra co-	
	loro che fruiscono di pensione liquidata interamente con il sistema retributivo,	
	ossia coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità	
	pari o superiore a 18 anni, e coloro che invece hanno conseguito la liquidazione	
	della pensione con il sistema misto, non avendo maturato il suddetto requisito	
	al 31 dicembre 1995. Nella prospettazione dell'Istituto, a favore dei pensionati	
	con il sistema retributivo troverebbero applicazione i commi terzo e quinto	
	della disposizione sopra richiamata e, quindi, anche il diritto ai quattro scatti	
	del 2,5% sull'ultimo stipendio, mentre ai pensionati con il sistema misto (quale	
	è il caso del ricorrente), o solo contributivo, troverebbe applicazione il quarto	
	comma della disposizione, che non prevede l'applicazione dei quattro scatti,	
	bensi il beneficio di trasformazione relativo ai 65 anni di età previsto da tale	
	ultima disposizione. A sostegno di tale ricostruzione, l'I.N.P.S. richiama la	
	pronuncia di altro giudice territoriale di questa Corte che si pone in disconti-	
	nuità con i precedenti della Sezione, tra i quali - rimarca ancora l'Istituto - la	
	sentenza n. 111 del 2023 non ha accolto integralmente le domande giudiziali	
	proposte dal ricorrente (anch'egli titolare di pensione liquidata con il sistema	
	misto) con motivazioni che conforterebbero la tesi dell'Istituto.	
	Aggiunge la difesa che, se si ritiene che il beneficio dei quattro scatti si applichi	
	solo alla quota retributiva del trattamento pensionistico, occorrerebbe conside-	
	rare che, come risulta dalla determina di liquidazione della pensione del ricor-	
	rente del 6 marzo 2025, l'Istituto ha applicato il beneficio di cui all'art. 4 del	
	8	

	decreto-legge n.165 del 1997 (cd. sei scatti stipendiali del 2,5% in aumento	
	sulla base pensionabile, da calcolarsi in aggiunta alla quota retributiva) al quale	
	il ricorrente pretenderebbe di aggiungere anche il beneficio dei quattro scatti	
	stipendiali. Siffatta pretesa si risolverebbe in un cumulo di maggiorazioni	
	aventi la medesima logica ed il medesimo parametro retributivo di riferimento	
	e, dunque, in un incremento duplicativo della sola componente retributiva del	
	trattamento: evenienza che non troverebbe alcun fondamento nella lettera	
	dell'art. 27 né sarebbe compatibile con la sua <i>ratio</i> sistematica. In definitiva,	
	l'ulteriore riconoscimento dei quattro scatti ex art. 27, terzo comma, del d.lgs.	
	n. 334 del 2000, nella fattispecie, determinerebbe un incremento aggiuntivo	
	sulla medesima base retributiva già maggiorata, con effetto di duplicazione che	
	l'ordinamento non consente in assenza di un'espressa previsione di cumulo.	
	Conclusivamente, secondo la difesa l'eventuale applicazione del terzo comma	
	non potrebbe comunque tradursi in un ulteriore incremento percentuale "ag-	
	giuntivo" sul medesimo parametro retributivo, dovendosi semmai ritenere che	
	la maggiorazione già riconosciuta assorba ogni ulteriore meccanismo di au-	
	mento omogeneo riferito all'ultima retribuzione/base pensionabile, pena una	
	surrettizia duplicazione di benefici di natura analoga.	
	In ogni caso, la domanda difetterebbe della prova dell'interesse ad agire, alla	
	stregua di quanto previsto dall'art. 1, commi 707-709, della legge 23 dicembre	
	2014, n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che ha integrato l'art. 24, se-	
	condo comma, del decreto-legge n. 201 del 2011, imponendo l'operatività, per	
	le pensioni liquidate con il sistema misto, del principio del c.d. "doppio cal-	
	colo". In particolare, nel caso di specie il ricorrente non avrebbe allegato né	
	dimostrato che l'eventuale incremento richiesto comporterebbe un effettivo	
	9	

	aumento dell'importo complessivo in pagamento e non verrebbe, invece, rias-	
	sorbito dal limite legale sopra richiamato. L'Istituto conclude pertanto per la	
	declaratoria di inammissibilità delle domande giudiziali per omessa presenta-	
	zione della domanda amministrativa di ricostituzione/riliquidazione; in via su-	
	bordinata, e ancora preliminare, per la declaratoria dell'inammissibilità delle	
	avversarie domande per carenza di prova dell'interesse ad agire; in via ancora	
	subordinata e nel merito per il rigetto di tutte le domande; in ulteriore subordine	
	e salvo gravame per la declaratoria del diritto del ricorrente alla riliquidazione	
	del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del beneficio dei	
	quattro scatti stipendiali del 2,5% sulla sola quota calcolata con il sistema re-	
	tributivo. Con rigetto, in ogni caso, della domanda cumulativa di interessi e	
	rivalutazione sugli eventuali arretrati se del caso riconosciuti e vittoria delle	
	spese di lite.	
	In data 12 maggio 2026, il ricorrente ha depositato memoria di replica, con la	
	quale innanzitutto contesta la tesi avversaria secondo cui la domanda sarebbe	
	inammissibile, deducendo che la procedura seguita è proprio quella prevista	
	dall'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., richiamando il contenuto del libello	
	introdotto per contrastare le restanti argomentazioni della controparte.	
	Il medesimo si sofferma, infine, diffusamente su ulteriore precedente a sé fa-	
	vorevole della Sezione giurisdizionale abruzzese, insistendo per l'accogli-	
	mento delle conclusioni già rassegnate.	
	All'udienza del 22 maggio 2026, la difesa del ricorrente, comparso personal-	
	mente, si è riportata agli atti, ulteriormente argomentando e ha richiamato la	
	relazione tecnica allo schema di decreto legislativo <i>Riordino dei ruoli del per-</i>	
	<i>sonale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma</i>	
	10	

	<i>1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 di cui si è riservato il deposito. La difesa</i>	
	avversaria ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il giudizio mira ad accertare se il ricorrente abbia diritto ai quattro scatti di	
	cui al combinato disposto del terzo e quinto comma dell'art. 27 del decreto	
	legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (<i>Riordino dei ruoli del personale direttivo e</i>	
	<i>dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge</i>	
	<i>31 marzo 2000, n. 78</i>), fruendo di una pensione liquidata con il sistema misto.	
	2. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità	
	della domanda, sollevate dall'Istituto resistente prospettando sia il difetto di	
	interesse ad agire che la carenza della previa domanda amministrativa.	
	2.1. Quanto al primo di tali profili, l'art. 100 c.p.c., espressamente richiamato	
	dall'art. 7, secondo comma, c.g.c., stabilisce che <i>“Per proporre una domanda</i>	
	<i>o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”</i> .	
	L'interesse ad agire (e a contraddire) è una condizione dell'azione rappresen-	
	tata dall'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e	
	non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo	
	all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto. Tale interesse	
	<i>“deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare</i>	
	<i>direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al</i>	
	<i>momento in cui si propone la domanda o, al più, al momento di assunzione</i>	
	<i>della decisione</i> (Cass., SS.UU., 15 gennaio 1996 n. 264; id. 18 aprile 2002 n.	
	11	

5635), *ed infine concreto* (Cass. Sez. II, 18 aprile 2001 n. 5702), *dovendo essere valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione* (Sez. III., 20 novembre 2017 n. 546).

Conseguentemente, l'accertamento dell'interesse ad agire deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 13 giugno 2014 n. 13485; Sez. III, n. 546 del 2017, cit.).

Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche fin qui richiamate, l'interesse del ricorrente ad agire sussiste e non è in alcun modo scalfito dalla previsione di cui all'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015*) che, aggiungendo un periodo dopo il primo, ha integrato l'art. 24, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Legge Fornero). Per effetto di tale integrazione la disposizione in commento prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella*

	<i>eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di</i>	
	<i>decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione</i>	
	<i>stessa”.</i>	
	Invero, la formula contributiva di calcolo dei trattamenti pensionistici che,	
	nell’impianto originario della legge 8 agosto 1995, n. 335 (<i>Riforma del sistema</i>	
	<i>pensionistico obbligatorio e complementare</i>), era applicabile <i>pro rata</i> soltanto	
	a coloro che alla data del 1° gennaio 1996 fossero in possesso di un’anzianità	
	contributiva inferiore a 18 anni, la cui pensione è calcolata con il sistema “mi-	
	sto”, con l’art. 24, secondo comma, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è	
	stata estesa, dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con anzianità contributiva	
	di almeno 18 anni alla predetta data del 1° gennaio 1996, che alla stregua delle	
	regole previgenti avevano diritto al calcolo della pensione con il sistema retri-	
	butivo.	
	Sul “nuovo” sistema misto ha inciso l’intervento correttivo della citata legge	
	n. 190 del 2014 che ha apportato una limitazione ai trattamenti erogati dal 2015	
	ai soggetti che al 1° gennaio 1996 avessero un’anzianità contributiva pari o	
	superiore ai 18 anni, destinatari della formula contributiva per le anzianità ma-	
	turate dal 1° gennaio 2012, stabilendo che, in ogni caso, l’importo complessivo	
	della pensione non può eccedere quello che sarebbe spettato con le regole in	
	vigore al 31 dicembre 2011.	
	In sostanza, al fine di impedire che talune categorie di soggetti potessero av-	
	vantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo	
	della pensione, il legislatore del 2014 ha previsto un doppio calcolo del tratta-	
	mento di quiescenza (uno con i criteri previgenti la riforma e l’altro con i	
	nuovi), con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.	
	13	

Come chiarito dallo stesso Istituto con circolare n. 74 del 10 aprile 2015, *“la norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo”* e, quindi, non si applica al caso di specie, riguardante pensionato che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. La prospettazione del resistente non può, pertanto, essere condivisa.

Ad ogni modo, l’eventuale applicazione del limite legale opererebbe non già sull’*an* del diritto controverso, bensì sul *quantum* della pensione.

2.2. Relativamente alla dedotta inidoneità dell’istanza avanzata dal ricorrente a produrre gli effetti propri della domanda amministrativa, per essere stata presentata a mezzo p.e.c. anziché servendosi del canale telematico a ciò dedicato, giova premettere che l’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. prevedendo quale causa di inammissibilità del ricorso la circostanza che sulla domanda proposta *“non si sia provveduto in sede amministrativa”* persegue, a scopo deflattivo del contenzioso (Sez. Marche, 24 novembre 2020 n. 161 e Sez. Liguria, 31 marzo 2021 n. 39), l’evidente *ratio* di promuoverne la preventiva valutazione da parte dell’autorità a ciò deputata, a fini di economia processuale oltre che di contenimento degli oneri connessi al giudizio, il quale, *“per mantenersi nel naturale alveo di risoluzione di un contenzioso pensionistico già definito e circoscritto, deve riguardare la posizione definitiva dell’amministrazione competente alla concessione del beneficio pensionistico reclamato, manifestato in modo chiaro ed inequivoco”* (Sez. Puglia, 21 aprile 2017 n. 174)..

	La previa pronuncia amministrativa sull'oggetto della pretesa giudiziaria è	
	condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, la cui man-	
	canza preclude la procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento	
	amministrativo) o la proponibilità (in caso di mancanza della domanda ammi-	
	nistrativa) del ricorso.	
	Prima di adire il giudice, pertanto, colui che faccia valere una pretesa pensio-	
	nistica deve sollecitare il pronunciamento dell'amministrazione competente a	
	soddisfarla.	
	Per decidere sull'eccezione di improponibilità della domanda sollevata	
	dall'I.N.P.S., come in un caso analogo (Sez. Liguria, 9 dicembre 2024, n. 109),	
	occorre richiamare il dettato dell'art. 111 della Costituzione, il cui primo	
	comma contiene una riserva di legge assoluta disponendo che <i>“La giurisd-</i>	
	<i>zione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”</i> , con tale locu-	
	zione intendendosi <i>“l'insieme delle forme processuali necessarie a garantire,</i>	
	<i>a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la</i>	
	<i>facoltà di agire e di difendersi in giudizio”</i> (Cass., ord. 26 maggio 2021 n.	
	14633 e 4 ottobre 2019 n. 24896; sent. 27 maggio 2019 n. 14412), incluse	
	eventuali condizioni di proponibilità della domanda.	
	La giurisprudenza testé citata è pacifica nel negare che l'INPS possa incidere	
	sulla procedibilità della domanda giudiziale o sulla sua proponibilità, verifi-	
	candosi altrimenti un'illegittima limitazione del diritto di azione costituzional-	
	mente garantito.	
	La limitazione imposta dalla riserva assoluta di legge non può valere solo per	
	il contenuto della domanda amministrativa ma si estende anche alle relative	
	forme e modalità di presentazione, la cui concreta individuazione, essendo la	
	15	

stessa domanda presupposto dell'azione giudiziale, non può essere operata da provvedimenti regolamentari o amministrativi.

La difesa resistente invoca le disposizioni dell'art. 38, quinto comma, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per sostenere che il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'Ente previdenziale la domanda di riliquidazione della pensione in godimento esclusivamente con il canale telematico a ciò dedicato.

Ai sensi della succitata disposizione, “*Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi (...)*”. Com'è stato condivisibilmente osservato “*la norma non introduce l'obbligo di presentazione delle domande amministrative esclusivamente in forma telematica ma attribuisce all'ente il potere di <definire termini e modalità> per l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici o della PEC, al fine di estendere e potenziare detti servizi, per una serie di adempimenti tra cui la presentazione di denunce, istanze, atti e garanzie. Le modalità telematiche individuate*

	<i>dall’Inps nelle successive circolari e nella determina presidenziale” (citare</i>	
	<i>dall’Istituto nella memoria di costituzione) “assumono pertanto rilievo agli ef-</i>	
	<i>fetti della regolarità interna dell’atto ma non anche della procedibilità della</i>	
	<i>successiva azione giudiziale” (Cfr. sent. ult. cit.).</i>	
	Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provato che il ricorrente	
	abbia chiesto il <i>“ricalcò della pensione”</i> in godimento con istanza del 1° ago-	
	sto 2025 inviata via p.e.c. dal difensore, ricevuta in pari data dall’I.N.P.S., che	
	ne ha confermato la ricezione con il riscontro interlocutorio fornito via p.e.c. il	
	4 agosto 2025, così verificandosi la condizione di proponibilità del ricorso pre-	
	scritta dal codice del rito contabile.	
	Può, quindi, passarsi all’esame del merito.	
	3. La domanda è fondata e va accolta.	
	3.1. Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (<i>Riordino dei ruoli del perso-</i>	
	<i>nale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma</i>	
	<i>1, della legge 31 marzo 2000, n. 78</i>), nel fissare - in relazione alla qualifica	
	rivestita - i limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio del personale	
	appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, ha	
	abbassato l’età pensionabile per i dirigenti e funzionari di Polizia, ridotta da 65	
	a 63 anni per i dirigenti superiori e da 65 a 60 anni per le qualifiche direttive	
	inferiori (art. 13), al contempo attenuando gli effetti della riforma con il dettare	
	disposizioni transitorie vigenti fino al 2010, volte all’applicazione progressiva	
	delle nuove soglie (art. 27).	
	Nello specifico, il primo comma dell’art. 27 stabilisce che <i>“I limiti di età per</i>	
	<i>il collocamento a riposo d'ufficio di cui all’articolo 13 sono applicati, con cri-</i>	
	<i>teri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei</i>	
	17	

dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336”, precisando che “A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età”, indicata nella tabella contenuta nella stessa disposizione.

Il secondo comma rinvia allo schema indicato nella tabella 3, allegata al testo legislativo, per regolare il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma precedente, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il terzo comma accorda ai funzionari collocati a riposo prima del 65° anno di età a partire dal 2002, *“in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento”* - pari complessivamente a un incremento del 10% - assicurando altresì, *“per il periodo intercorrente dal collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione della pensione sulla base degli aumenti retributivi concessi ai pari qualifica in servizio”*.

Il quarto comma stabilisce che *“Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”*.

Infine, il quinto comma estende l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo

	e quarto comma “ <i>Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei di-</i>	
	<i>rigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di</i>	
	<i>pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del</i>	
	<i>Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella pre-</i>	
	<i>visione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di</i>	
	<i>età di cui all’articolo 13”.</i>	
	Come è stato già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. Liguria,	
	19 dicembre 2023, n. 111; Sez. Abruzzo, 22 aprile 2026, n. 108) la <i>ratio</i> di tale	
	clausola di salvaguardia è quella di evitare che i funzionari con carriere intra-	
	prese prima dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento nei ruoli della Po-	
	lizia di Stato del personale espletante funzioni di polizia (25 giugno 1982), a	
	norma della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento	
	dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, posti in quiescenza in base ai	
	nuovi limiti introdotti nel 2000, subiscano un pregiudizio economico.	
	A tale scopo, si riconoscono a quei funzionari gli stessi benefici di tipo com-	
	pensativo previsti per coloro che erano soggetti al regime transitorio, onde	
	scongiurare ingiustificate disparità di trattamento all’interno della medesima	
	categoria.	
	3.2. Nella specie, il ricorrente è stato collocato a riposo dal 1° marzo 2022 con	
	i nuovi limiti d’età ed è incontestato che egli appartenesse al ruolo dei dirigenti	
	della Polizia di Stato, fosse in servizio alla data del 25 giugno 1982 e non fosse	
	stato interessato dal regime transitorio di cui al primo comma dell’art. 27.	
	Risulta, quindi, pienamente realizzata la fattispecie costitutiva del reclamato	
	diritto e, conformemente all’orientamento già espresso da questa Sezione (Sez.	
	Liguria, 24 ottobre 2022, n. 94; id. 12 febbraio 2024, n. 12), al quale si intende	
	19	

	dare continuità, al pensionato spettano entrambi i benefici aggiuntivi previsti	
	dal terzo e quarto comma dell'art. 27, con ciò intendendosi sia i quattro scatti	
	stipendiali del 2,5% (previsti quale compensazione per il pensionamento d'uf-	
	ficio prima del 65° anno) sia l'applicazione del coefficiente di trasformazione	
	relativo ai 65 anni (previsto per incrementare la quota contributiva di pen-	
	sione).	
	Come condivisibilmente osservato (Sez. Abruzzo, n. 108 del 2026), <i>“La lettera</i>	
	<i>dell'art. 27, comma 5, è chiara nell'imporre l'applicazione congiunta delle</i>	
	<i>misure aggiuntive ivi previste e non consente di ritenere i due benefici alter-</i>	
	<i>nativi fra loro, in virtù del chiaro tenore letterale e sistematico della norma.</i>	
	<i>Innanzitutto, il comma 5 stabilisce testualmente che ai destinatari in esso in-</i>	
	<i>dicati "saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4", utilizzando la</i>	
	<i>congiunzione copulativa "e" che impone un'applicazione congiunta delle due</i>	
	<i>misure, senza preclusioni reciproche. In secondo luogo, il comma 3 riconosce</i>	
	<i>in via generale i quattro scatti del 2,5 per cento (da calcolarsi sullo stipendio</i>	
	<i>all'atto del pensionamento e da corrispondere in aggiunta alla pensione),</i>	
	<i>senza limitare tale diritto a chi è soggetto al solo sistema retributivo. Infine,</i>	
	<i>l'incipit del comma 4 si rivolge esplicitamente "Nei confronti dei funzionari di</i>	
	<i>cui al comma 3", stabilendo che a questi ultimi, qualora il loro trattamento sia</i>	
	<i>liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, si applica il coefficiente</i>	
	<i>di trasformazione relativo ai 65 anni. Questa formulazione logico-giuridica</i>	
	<i>dimostra che chi rientra nel comma 4 è già, per definizione, beneficiario delle</i>	
	<i>disposizioni del comma 3; i due vantaggi operano dunque parallelamente, con</i>	
	<i>gli scatti che si aggiungono alla prestazione pensionistica e il coefficiente che</i>	
	<i>interviene per valorizzare in modo più favorevole la specifica quota liquidata</i>	
	20	

con il metodo contributivo.

Non si può invece ritenere che il comma 3 sia riservato esclusivamente a chi rientra nel sistema retributivo e il comma 4 esclusivamente a chi è nel sistema misto/contributivo per il paradosso logico-testuale che si verrebbe a creare leggendo il comma 4. Il comma 4 inizia con queste precise parole: "Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo...", frase che stabilisce un rapporto di contenimento (un sottoinsieme) in quanto i destinatari del comma 4 devono essere cercati all'interno del gruppo definito dal comma 3. Se noi interpretassimo il comma 3 come applicabile solo a chi ha il sistema 100% retributivo, all'interno di quel gruppo non ci sarebbe nessuno con il sistema contributivo o misto: di conseguenza, il comma 4 si rivolgerebbe a un "insieme vuoto", ovvero a persone che non esistono, rendendo la norma priva di senso e inapplicabile. La formulazione del comma 4 dimostra esattamente il contrario: dimostra che il legislatore era perfettamente consapevole che tra i beneficiari del comma 3 vi fossero anche soggetti sottoposti al sistema misto o contributivo. Il rapporto tra i due commi è quindi di "regola generale" e "regola aggiuntiva": la regola generale (comma 3) definisce un requisito anagrafico e temporale (raggiungere i 65 anni dal 2002 in poi) e a tutti coloro che soddisfano questo requisito, indipendentemente dal loro regime previdenziale, spetta il beneficio economico accessorio (i quattro scatti calcolati sullo stipendio); la regola aggiuntiva (comma 4) si preoccupa di precisare come valorizzare la pensione di quella specifica parte dei beneficiari del comma 3 che ha anche una quota contributiva. A questi, oltre agli scatti sullo stipendio (garantiti dal comma 3), si applica il coefficiente di trasformazione dei 65 anni per

la parte contributiva. In conclusione, il testo di legge ci obbliga a considerare il comma 3 come la porta d'accesso generale per tutti (retributivi e misti), mentre il comma 4 è solo un'istruzione aggiuntiva su come calcolare una specifica quota per chi non è puramente retributivo. La tesi patrocinata dall'INPS potrebbe invece condurre astrattamente a un esito irrazionale e discriminatorio, poiché farebbe godere degli scatti proprio i soggetti con trattamento integralmente retributivo (di solito più favorevole), negandoli invece a quelli in regime misto o contributivo, titolari di trattamenti generalmente meno elevati. Una simile disparità di trattamento sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, come già rilevato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 12/2024).

3.3. L'I.N.P.S. dovrà, pertanto, provvedere al ricalcolo della pensione del ricorrente, includendo i quattro scatti stipendiali spettanti e alla corresponsione degli arretrati, con decorrenza dalla data del pensionamento, sui quali spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle scadenze dei singoli ratei di pensione e fino al pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 167, terzo comma c.g.c. e dell'art. 21, secondo comma, Allegato 2, nonché in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, attesa la gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:

[illegible]